

Confisca del bene del terzo interposto con attivazione probatoria

Va adeguatamente motivata la "sproporzione" tra i beni sequestrati e i redditi percepiti dall'intestatario

/ Stefano COMELLINI

Negli ultimi decenni, la confisca penale – più propriamente, per la **varietà di previsioni** dell'istituto, il termine andrebbe declinato al plurale – ha assunto, anche in ambito sovranazionale, una decisiva rilevanza nella repressione delle condotte illecite collegate ai reati economici e alla criminalità organizzata.

Nel sistema normativo delle sanzioni patrimoniali, in costante evoluzione, particolare rilievo riveste l'[art. 240-bis](#) c.p. ("confisca in casi particolari") su cui si è soffermata la Cassazione con la sentenza n. [2018](#) depositata ieri.

La disposizione, riproponendo in gran parte la disciplina del previgente [art. 12-sexies](#) del DL 306/1992, non esige la sussistenza di **sufficienti indizi** circa l'illecita provenienza dei beni da confiscare, ma si limita a richiedere che si tratti di beni di cui il condannato per uno dei reati elencati, non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare, o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica.

Emerge da tale definizione il delicato tema, all'attenzione della sentenza in esame, dell'**interposizione**, nella titolarità del bene vincolato, del terzo estraneo al processo penale. Infatti, nel caso di specie, il provvedimento di sequestro a fini di confisca avverso il quale era stato presentato il ricorso, riguardava un bene immobile intestato al coniuge di un indagato per il reato di autoriciclaggio.

La Corte ripercorrendo la propria giurisprudenza, ha ribadito che la **presunzione relativa**, riferita all'illecita accumulazione patrimoniale e prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'[art. 240-bis](#) c.p., opera, oltre che per i beni del condannato, anche per i beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, induca la natura simulata dell'intestazione.

In questi casi, la pubblica accusa è gravata dell'**onere** di dimostrare l'esistenza di situazioni indicative della divergenza tra intestazione formale del terzo e disponibilità effettiva del bene in capo al condannato, intesa quale riconducibilità alla sua persona dell'iniziativa economica sottesa all'acquisizione. Da tale accertamento si può desumere con certezza che il terzo intestatario si sia prestato ad assumere la titolarità appa-

rente del bene al solo fine di favorirne la conservazione in capo ad altri. Spetta al giudice che disponga la misura ablativa illustrare efficacemente le ragioni della ritenuta interposizione, reale o fittizia, valorizzando allo scopo circostanze sintomatiche ed elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio secondo lo schema tipico del ragionamento indiziario (Cass. SS.UU. n. [27421/2021](#)).

A tale fine, non opera la detta presunzione relativa, fondata sulla sproporzione dei valori, operante nei confronti del **solo condannato**, ma è richiesta un'attivazione probatoria da parte della pubblica accusa istante, analoga a quella necessaria per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto avente giuridica rilevanza.

L'intestazione al terzo del bene in realtà appartenente al condannato deve, dunque, trovare dimostrazione e la relativa prova può essere desunta anche per *facta concludentia* sulla base, ad esempio, dei **rapporti** e dei **vincoli personali** tra terzo e condannato, della condizione personale del terzo per età, salute ed attività svolta, della natura giuridica e delle modalità esecutive della vicenda negoziale acquisiva, della sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito percepito dal terzo, del potere di disposizione esercitato dal condannato, nonostante l'altruità del bene. Circostanze queste da confrontarsi con gli altri aspetti concreti del caso, in modo che risulti sicuramente dimostrata la discrasia tra titolarità ufficiale e appartenenza del bene (Cass. n. 13084/2017).

D'altro canto, al terzo non compete l'onere della **positiva dimostrazione** della lecita origine del proprio patrimonio, ma della sola allegazione di circostanze contrarie all'assunto dell'accusa, che il giudice, secondo il principio del libero convincimento, è tenuto a vagliare. È altrettanto vero, però, che tale onere non può essere assolto dalla parte mediante giustificazioni prive di serietà (Cass. n. 39048/2007).

Nel caso di specie, la Corte, ha annullato il provvedimento di sequestro a fini di confisca ai sensi dell'[art. 240-bis](#) c.p., ritenuto che, a fronte di risultanze fattuali addotte dalla ricorrente quale terzo interessato titolare del bene vincolato, il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato in merito alla addotta **"sproporzione"** tra l'acquisto dell'immobile sequestrato e i redditi da lavoro dalla stessa regolarmente percepiti.